



Proposta di Legge recante:

" Modifiche alla legge regionale 15 maggio 2024, n. 23 "

I Consiglieri regionali

F.to Pasqualina Straface

F.to Pietro Raso

F.to Francesco De Nisi

F.to Luciana De Francesco

Proposta di Legge recante:
" Modifiche alla legge regionale 15 maggio 2024, n. 23 "

RELAZIONE DESCRITTIVA

La presente proposta di legge si inserisce nell'ambito delle iniziative volte a garantire un'efficace attuazione della legge regionale 15 maggio 2024, n. 23, recante l'istituzione del Parco naturale regionale "Valle del Coriglianeto". Si tratta di un provvedimento necessario per rispondere alla necessità di assicurare il corretto avvio operativo e una gestione immediata ed efficace delle attività del Parco, agevolando la fase iniziale di attuazione e la piena organizzazione dell'Ente.

Finalità e contenuti della proposta

L'articolo 1 introduce una norma transitoria che dispone la nomina di un Commissario straordinario da parte del Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il Commissario straordinario sarà incaricato di gestire le prime fasi operative del Parco e di garantire il rispetto delle finalità previste dalla legge istitutiva. Il mandato del Commissario è limitato a un periodo massimo di dodici mesi, eventualmente rinnovabile, e comunque non oltre la piena costituzione degli organi statutari indicati all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge regionale n. 23/2024.

Dal punto di vista economico, il compenso del Commissario straordinario è equiparato a quello dei Presidenti dei Parchi nazionali, garantendo un allineamento con la normativa vigente in materia (articolo 32 della legge regionale n. 22/2023). Questo criterio assicura una gestione economica trasparente e proporzionata rispetto agli incarichi affidati, senza gravare ulteriormente sui conti pubblici.

Sostenibilità finanziaria

Un aspetto rilevante della proposta riguarda la sostenibilità finanziaria. Durante la fase commissariale, i costi operativi del Parco risultano significativamente ridotti grazie all'assenza dell'intero Consiglio direttivo, i cui compensi non saranno corrisposti fino alla loro piena costituzione. Pertanto, il compenso del Commissario straordinario risulta ampiamente assorbito nel bilancio ordinario dell'Ente Parco, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, come ribadito all'articolo 2.

Importanza strategica del Parco regionale

L'istituzione del Parco naturale regionale "Valle del Coriglianeto" rappresenta una significativa opportunità per la valorizzazione e la tutela del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale della regione Calabria. Il Parco non solo contribuirà alla salvaguardia della biodiversità, ma promuoverà anche un modello di sviluppo sostenibile, capace di generare ricadute positive in termini di turismo responsabile, occupazione locale e sensibilizzazione ambientale. La nomina di un Commissario

straordinario, in questa fase di avvio, costituisce uno strumento essenziale per superare eventuali criticità operative e garantire la piena operatività del Parco.

Disposizioni finali

Gli articoli 2 e 3 prevedono rispettivamente la norma finanziaria e l'entrata in vigore del provvedimento, stabilendo che dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale e che la stessa entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

In conclusione, questa proposta di legge rappresenta un passo importante per assicurare il successo di un'iniziativa strategica per la Calabria, garantendo un avvio efficiente e sostenibile del Parco naturale regionale "Valle del Coriglianeto".

La proposta si compone di n. 3 articoli, come di seguito descritti:

- l'art. 1 prevede le finalità della legge;
- l'art. 2 prevede la norma finanziaria;
- l'art. 3 dispone che la presente legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURC, garantendo così la possibilità di un intervento immediato per affrontare le esigenze sopra evidenziate. Tale misura, sebbene derogatoria rispetto alla *vacatio legis* ordinaria, trova piena giustificazione nella priorità di tutela ambientale e nella necessità di rendere operativo il Parco in tempi rapidi.

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della Legge: " **Modifiche alla legge regionale 15 maggio 2024, n. 23** ".

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma a carattere ordinamentale che indica le finalità della legge.			0
Art. 2	Prevede la norma finanziaria.			0
Art. 3	Dispone l'urgenza della legge, anticipandone			0

	l'entrata in vigore rispetto al termine ordinario di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa sul BURC telematico.			
--	---	--	--	--

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Tab. 2 - Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Totale	//	//	//	//

Proposta di Legge recante
" Modifiche alla legge regionale 15 maggio 2024, n. 23 "

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 15 maggio 2024, n. 23)

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 2024, n. 23 (Istituzione del Parco naturale regionale "Valle del Coriglianeto") è inserito il seguente:

<<14-bis

(Norma transitoria)

1. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina con proprio decreto un commissario straordinario che rimane in carica per un periodo non superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabile e, comunque, fino alla costituzione degli organi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e d).
2. Il compenso spettante al Commissario Straordinario è determinato in misura pari a quello previsto per i presidenti dei Parchi nazionali, con oneri a carico dell'ente Parco regionale.>>

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

F.to Pasqualina Straface

F.to Pietro Raso

F.to Francesco De Nisi

F.to Luciana De Francesco